



IL PRESIDE

- VISTA** la legge n. 240/2010;
- VISTO** lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articoli 12, 30, 31, 32 e 33;
- VISTO** il “Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell’Ateneo”, emanato con D.R. n. 1962 del 15.06.2022, e in particolare l’art. 66 e ss.;
- VISTO** il Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina ed in particolare l’art. 9 ter, emanato con dispositivo rep. n. 229/2022 prot. n. 3305 del 09/08/2022;
- VISTO** il dispositivo n. 343/2024 prot. n. 4564 del 28/11/2024 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nell’Assemblea della Facoltà di Farmacia e Medicina per il biennio 2024/2026;
- RICHIAMATO** l’art. 9 ter del Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina, secondo cui “Entro 30 giorni dalla nomina delle rappresentanze studentesche nelle Assemblee di Facoltà, il Preside convoca le elezioni [...]”,

DISPONE

Art. 1

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Giunta di Facoltà per il biennio 2025/2026;

Art. 2

Le votazioni avranno luogo il giorno martedì 14 gennaio 2024 dalle ore 9 alle ore 12.30 in modalità telematica.

Art. 3

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è pari a 7.

Art. 4

Sono eleggibili per la rappresentanza degli studenti e delle studentesse i rappresentanti facenti parte dell’Assemblea di Facoltà.

Non possono presentare candidatura esplicita coloro che non possiedono i requisiti di eleggibilità.

Art. 5

Le candidature sono libere e possono essere inviate entro le ore 12 del 20 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina: presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it.

Art. 6

Il voto è segreto. E’ possibile esprimere una sola preferenza di voto.

Art. 7

Le elezioni per la rappresentanza degli studenti e delle studentesse sono valide se abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario esse sono reiterate per un massimo di due volte con lo stesso quorum, ed un’ulteriore volta riducendo il quorum al 10% degli aventi diritto.



Art. 8

L'individuazione degli eletti avverrà in ordine di preferenze ricevute, rispettando, ove possibile, il criterio della presenza di almeno uno studente rappresentante per ognuna delle seguenti aree:

- CdLM in Medicina e Chirurgia;
- CdL e CdLM dell'area Farmaceutica e Biotecnologica;
- CdL e CdLM dell'area delle Professioni Sanitarie;
- Scuole di Specializzazione

ed inoltre almeno uno studente rappresentante del Polo Pontino, qualora non sia già presente nelle aree precedentemente indicate.

In caso di cessazione dal ruolo di rappresentante degli studenti, subentra il candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti purché abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

Art. 9

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale di Facoltà, sono resi pubblici sul sito web della Facoltà.

Entro tre giorni successivi può essere proposto ricorso al Preside avverso i risultati elettorali.

Art. 10

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano:

- a) Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo, titoli I e VIII;
- b) Regolamento della Facoltà di Farmacia e Medicina, articolo 9 ter.

F.to Il Preside
Prof. Paolo Villari